



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.09.1995  
COM(95) 422 def.

Proposta di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO

**SUL RICONOSCIMENTO DELLA NORMA BRITANNICA BS7750:1994,  
CHE STABILISCE REGOLE PER I SISTEMI DI GESTIONE  
DELL'AMBIENTE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 12 DEL  
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE) N° 1836/93 DEL 29 GIUGNO 1993,  
SULL'ADESIONE VOLONTARIA DELLE IMPRESE DEL  
SETTORE INDUSTRIALE A UN SISTEMA COMUNITARIO DI  
ECOGESTIONE E AUDIT**

---

Proposta di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO

**SUL RICONOSCIMENTO DELLA NORMA IRLANDESE IS310: First Edition,  
CHE STABILISCE REGOLE PER I SISTEMI DI GESTIONE  
DELL'AMBIENTE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 12 DEL  
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE) N° 1836/93 DEL 29 GIUGNO 1993,  
SULL'ADESIONE VOLONTARIA DELLE IMPRESE DEL  
SETTORE INDUSTRIALE A UN SISTEMA COMUNITARIO DI  
ECOGESTIONE E AUDIT**

---

Proposta di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO

**SUL RICONOSCIMENTO DELLA NORMA SPAGNOLA UNE 77-801(2)-94,  
CHE STABILISCE REGOLE PER I SISTEMI DI GESTIONE  
DELL'AMBIENTE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 12 DEL  
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE) N° 1836/93 DEL 29 GIUGNO 1993,  
SULL'ADESIONE VOLONTARIA DELLE IMPRESE DEL  
SETTORE INDUSTRIALE A UN SISTEMA COMUNITARIO DI  
ECOGESTIONE E AUDIT**

---

(presentate dalla Commissione)



**Proposta per una Decisione del Consiglio sul riconoscimento:**

- della norma britannica BS7750: 1994,
- della norma irlandese IS310: First Edition e
- della norma spagnola UNE 77-801(2)-94

che stabiliscono regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'Articolo 12 del regolamento del Consiglio (CEE) N° 1836/93 del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.



## **MEMORANDUM ESPLICATIVO**

L'articolo 12 del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio<sup>1</sup> prevede che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengano considerate conformi ai corrispondenti requisiti del Regolamento a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso Regolamento.

I servizi della Commissione hanno effettuato un'analisi della norma britannica BS7750, della norma irlandese IS310: First Edition e della norma spagnola UNE 77-801(2)-94 ed hanno redatto, per ciascuna di queste norme, un progetto di Decisione della Commissione che identifica i settori di corrispondenza tra la norma ed il regolamento. Questi progetti di Decisione sono stati sottoposti all'opinione del Comitato regolamentare, come richiesto dall'Articolo 19 del regolamento. Il Comitato non ha votato in favore dell'adozione di alcuna delle Decisioni.

In conformità alla procedura stabilita nell'Articolo 19 (3) del regolamento la Commissione sottopone dunque al Consiglio l'allegata proposta.

---

<sup>1</sup> GU n. L 168, 10.7.93, p.1

**DECISIONE DEL CONSIGLIO  
DEL 1995  
SUL RICONOSCIMENTO DELLA NORMA BRITANNICA BS7750:1994,  
CHE STABILISCE REGOLE PER I SISTEMI DI GESTIONE  
DELL'AMBIENTE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 12 DEL  
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE) N° 1836/93 DEL 29 GIUGNO 1993,  
SULL'ADESIONE VOLONTARIA DELLE IMPRESE DEL  
SETTORE INDUSTRIALE A UN SISTEMA COMUNITARIO DI  
ECOGESTIONE E AUDIT**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93<sup>1</sup> del 29 giugno 1993, nell'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengono considerate conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che i riferimenti delle norme e dei criteri riconosciuti siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che è stato chiesto alla Commissione di riconoscere la norma britannica BS7750:1994 contenente le specifiche di un sistema di gestione ambientale;

considerando che la norma britannica BS7750:1994 contiene regole per i sistemi di ecogestione e di audit che corrispondono a determinati requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;

---

<sup>1</sup> GU L 168, del 10.7.1993, pag. 1.

~~CONFIDENTIAL~~

considerando che il comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n.1836/93, non ha fornito un parere positivo sul progetto di misura sottopostogli dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### **Articolo 1**

Ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93, il Consiglio riconosce che la norma britannica BS7750:1994 che stabilisce regole per i sistemi di ecogestione contiene requisiti conformi a quelli del regolamento del Consiglio n. 1836/93, specificati nell'allegato della presente decisione.

#### **Articolo 2**

La presente decisione non pregiudica l'elaborazione di requisiti per i sistemi di gestione ambientale e audit nell'ambito di qualsiasi altra futura norma europea e non esonera dall'obbligo di recepire le norme europee inalterate negli ordinamenti nazionali, nonché di abrogare, entro i termini fissati, le norme nazionali in conflitto con quelle europee.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, [                      1995]

**ALLEGATO**

Requisiti del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1836/93 per i quali vi sono norme corrispondenti nel BS7750:1994

**Articolo 3                      Partecipazione al sistema**

**Paragrafo (a) e paragrafi dalla lettera (c) alla lettera (e)**

**Articolo 4                      Audit e convalida**

**Paragrafo 2**

**ALLEGATO I**

Parte A-	Paragrafi dal n. 1 al n. 5
Parte B-	Paragrafi dal n. 1 al n. 6
Parte C-	Paragrafi dal n. 1 al n. 12
Parte D-	Paragrafi dal n. 1 al n. 7 e dal n. 9 al n. 11

**ALLEGATO II**

**Paragrafi dalla lettera A alla lettera G**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**DEL \_\_\_\_\_ 1995**  
**SUL RICONOSCIMENTO DELLA NORMA IRLANDESE IS310: First Edition,**  
**CHE STABILISCE REGOLE PER I SISTEMI DI GESTIONE**  
**DELL'AMBIENTE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 12 DEL**  
**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE) N° 1836/93 DEL 29 GIUGNO 1993,**  
**SULL'ADESIONE VOLONTARIA DELLE IMPRESE DEL**  
**SETTORE INDUSTRIALE A UN SISTEMA COMUNITARIO DI**  
**ECOGESTIONE E AUDIT**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93<sup>1</sup> del 29 giugno 1993, nell'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengono considerate conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che i riferimenti delle norme e dei criteri riconosciuti siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che è stato chiesto alla Commissione di riconoscere la norma irlandese IS310: First Edition contenente le specifiche di un sistema di gestione ambientale;

considerando che la norma irlandese IS310: First Edition contiene regole per i sistemi di ecogestione e di audit che corrispondono a determinati requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;

---

<sup>1</sup>

GU L 168, del 10.7.1993, pag. 1.

**[REDACTED]**

considerando che il comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n.1836/93, non ha fornito un parere positivo sul progetto di misura sottopostogli dalla Commissione,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

#### **Articolo 1**

Ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93, il Consiglio riconosce che la norma irlandese IS310: First Edition che stabilisce regole per i sistemi di ecogestione contiene requisiti conformi a quelli del regolamento del Consiglio n. 1836/93, specificati nell'allegato della presente decisione.

#### **Articolo 2**

La presente decisione non pregiudica l'elaborazione di requisiti per i sistemi di gestione ambientale e audit nell'ambito di qualsiasi altra futura norma europea e non esonera dall'obbligo di recepire le norme europee inalterate negli ordinamenti nazionali, nonché di abrogare, entro i termini fissati, le norme nazionali in conflitto con quelle europee.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, [                      1995]





**DECISIONE DEL CONSIGLIO  
DEL \_\_\_\_\_ 1995  
SUL RICONOSCIMENTO DELLA NORMA SPAGNOLA UNE 77-801(2)-94,  
CHE STABILISCE REGOLE PER I SISTEMI DI GESTIONE  
DELL'AMBIENTE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 12 DEL  
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE) N° 1836/93 DEL 29 GIUGNO 1993,  
SULL'ADESIONE VOLONTARIA DELLE IMPRESE DEL  
SETTORE INDUSTRIALE A UN SISTEMA COMUNITARIO DI  
ECOGESTIONE E AUDIT**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93<sup>1</sup> del 29 giugno 1993, nell'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengono considerate conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che i riferimenti delle norme e dei criteri riconosciuti siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che è stato chiesto alla Commissione di riconoscere la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 che stabilisce regole per i sistemi di gestione ambientale;

considerando che la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 contiene regole per i sistemi di ecogestione e di audit che corrispondono a determinati requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;

---

<sup>1</sup> GU L 168, del 10.7.1993, pag. 1.

~~CONFIDENTIAL~~

considerando che il comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n.1836/93, non ha fornito un parere positivo sul progetto di misura sottopostogli dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### **Articolo 1**

Ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93, il Consiglio riconosce che la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 che stabilisce regole per i sistemi di ecogestione contiene requisiti conformi a quelli del regolamento del Consiglio n. 1836/93, specificati nell'allegato della presente decisione.

#### **Articolo 2**

La presente decisione non pregiudica l'elaborazione di requisiti per i sistemi di gestione ambientale e audit nell'ambito di qualsiasi altra futura norma europea e non esonera dall'obbligo di recepire le norme europee inalterate negli ordinamenti nazionali, nonché di abrogare, entro i termini fissati, le norme nazionali in conflitto con quelle europee.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, [                      1995]

*no*





ISSN 0254-1505

COM(95) 422 def.

# DOCUMENTI

IT

10 14

---

N. di catalogo : CB-CO-95-499-IT-C

ISBN 92-77-94008-5

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo